

**PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)**

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2024: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI-ENTI-SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E PRESA D'ATTO DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella Sala Viscontea Romano di Lombardia (Bg).
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Comunità del Parco.

All'appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le rispettive quote di partecipazione:

	QUOTE ASSENTI	QUOTE PRESENTI
Provincia di Bergamo		20.0
Provincia di Cremona		20.0
Comune di Bariano		2.0
Comune di Calcinate		1.0
Comune di Casale Cremasco		1.5
Comune di Castel Gabbiano	1.0	
Comune di Cavernago		1.5
Comune di Cologno al Serio		3.5
Comune di Covo		1.0
Comune di Crema	10.5	
Comune di Fara Olivana/Sola	1.0	
Comune di Fornovo S. Giovanni	1.0	
Comune di Ghisalba		1.5
Comune di Grassobbio		1.5
Comune di Madignano	2.0	
Comune di Martinengo		2.5
Comune di Montodine	1.5	
Comune di Morengo		1.0
Comune di Mozzanica	1.5	
Comune di Pedrengo		1.0
Comune di Pianengo	1.5	
Comune di Ricengo		2.0
Comune di Ripalta Arpina		1.5
Comune di Ripalta Cremasca		1.5
Comune di Ripalta Guerina	1.0	
Comune di Romano di Lombardia		5.5
Comune di Sergnano		2.0
Comune di Seriate		5.0
Comune di Urganò		2.0
Comune di Zanica	1.5	

TOTALE	22.5	77.5
--------	------	------

LA COMUNITA' DEL PARCO

Premesso che:

- con il D. Lgs. 118 del 23.6.2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato;

- l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11- ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati,

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

Rilevato che il Parco Regionale del Serio non possiede alcuna partecipazione ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2;

Dato atto che quindi non esistono Enti o Società che rientrino nel perimetro di consolidamento;

VISTO il parere del revisore dei Conti n. 13 del 25.07.2024 di cui all' art. 239 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n.267/2000

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti pari a quote 77.5, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che il Parco Regionale del Serio non possiede alcuna partecipazione ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2 e non esistono Enti o Società che rientrino nel perimetro di consolidamento, e che, per questo motivo, non dovrà procedere alla redazione del bilancio consolidato 2024;

2) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

3) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente: "Enti Controllati";

4) Di trasmettere la presente delibera alla sezione BDAP relativa alla "Trasmissione dei documenti allegati" del Consolidato anno 2024.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge ai sensi dell'art. 134, comma IV del D. Lgs. 267/2000, con voti favorevoli pari a quote 77.5.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Prof. Basilio Monaci

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

La sottoscritta Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Mariangela Premoli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente Parco del Serio il giorno 01.08.2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi, 01.08.2024

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addi,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, 31-07-2024

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 01.08.2024

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra